

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29874-il-certificato-prodotto-ai-sensi-delle-norme-della-serie-uni-en-iso-9001-2000-deve-essere-relativo-all-oggetto-dell-appalto-per-poter-beneficiare-del-dimezzamento-della-cauzione-provvvisoria>

Autore: Lazzini Sonia

Il certificato prodotto ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 deve essere relativo all'oggetto dell'appalto per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria

Tar Liguria, Genova, 24.06.2010 n. 5260

Il certificato prodotto ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 deve essere relativo all'oggetto dell'appalto per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria

Se ne deduce l'impossibilità che la ricorrente . potesse beneficiare della riduzione della produzione al 50%, data la carenza della idonea certificazione.

Infatti è assente nel certificato prodotto ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 l'indicazione dei servizi di gestione delle apparecchiature biomedicali, servizi richiesti dal bando unitamente a quelli di manutenzione delle stesse apparecchiature: è evidente che una cosa è la manutenzione, l'assistenza, l'installazione, il collaudo e le verifiche di sicurezza e altra cosa è invece la gestione, ossia l'uso vero e proprio di tali apparecchiature, attività di cui invece hanno dato espressa certificazione le altre due imprese raggruppate.

Se ne deduce l'impossibilità che la ricorrente . potesse beneficiare della riduzione della produzione al 50%, data la carenza della idonea certificazione.

Con riguardo agli atti principalmente impugnati. Ricorso per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 97 Cost., delle disposizioni di cui alla lettera di invito, di principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, del principio di par condicio, degli artt. 19, 46, 47 e 49 d.P.R. 445/00. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. L'aggiudicataria è stata ammessa alla gara presentando una garanzia provvisoria ridotta al 50%, ma senza allegare la relativa certificazione di qualità e producendo invece una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/00 che ne attestava la conformità all'originale. Il caso non rientra nelle disposizioni di cui all'art. 75 punto 7 del codice dei contratti, visto che il caso non rientra tra quelli stabiliti dall'art. 47 d.P.R. 445/00. Ciò ha anche violato la parità tra i concorrenti, poiché il raggruppamento di cui era parte la ricorrente, ha incontrato serie difficoltà per presentare la documentazione corretta.

Motivi aggiunti: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 97 Cost., delle disposizioni di cui alla lettera di invito, di principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, del principio di par condicio, degli artt. 19, 46, 47 e 49 d.P.R. 445/00. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. Elettronica Controinteressata ha prodotto in giudizio varie certificazioni inerenti ISO 9000, nessuna in copia autentica e nessuna che consenta di individuare se chi le ha rilasciate è accreditato

Violazione dell'art. 75 D. Lgs. 163/06 e del principio di imparzialità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti e difetto di istruttoria. Quanto sopra esposto dimostra che Ricorrente tre Biomedica, oltre a non avere i requisiti di partecipazione alla gara, non poteva beneficiare della riduzione della cauzione al 50%, elemento viziante la partecipazione di tutto il raggruppamento.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il ricorso merita accoglimento

La caratteristica di raggruppamento “orizzontale” rende ancor più grave la mancata definizione delle quote di partecipazione, visto che la Ricorrente tre Biomedica S.r.l. non era nemmeno in possesso di tutti i requisiti richiesti - secondo motivo.

Infatti è assente nel certificato prodotto ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 l'indicazione dei servizi di gestione delle apparecchiature biomedicali, servizi richiesti dal bando unitamente a quelli di manutenzione delle stesse apparecchiature: è evidente che una cosa è la manutenzione, l'assistenza, l'installazione, il collaudo e le verifiche di sicurezza e altra cosa è invece la gestione, ossia l'uso vero e proprio di tali apparecchiature, attività di cui invece hanno dato espressa certificazione le altre due imprese raggruppate.

Dalla fondatezza delle censure fin qui esaminate discende inevitabilmente la fondatezza anche del terzo motivo del ricorso incidentale, ossia l'impossibilità che Ricorrente tre Biomedica S.r.l. potesse beneficiare della riduzione della produzione al 50%, data la carenza della idonea certificazione.

Per le suesposte considerazioni il ricorso incidentale deve essere accolto con l'assorbimento del quarto motivo e conseguentemente vanno dichiarati inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Si legga anche

Sui rapporti fra possesso della certificazione di qualità e riduzione delle cauzioni negli appalti di lavori,

La riduzione della cauzione di cui all'art. 8, comma 11 quater, lettera a) della legge 11.2.1994 n. 109 configura un beneficio riconosciuto ad un'impresa in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva - attestata dal possesso della certificazione di qualità - per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto.

Ne deriva l'automatica applicabilità della norma, nel senso che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante indipendentemente da un'espressa previsione da parte della lex specialis di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l'operatività.

Sui rapporti fra possesso della certificazione di qualità e riduzione delle cauzioni negli appalti di lavori, appare utile sottolineare quanto di insegna il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 8841 del 2005;:

<Poichè la portata generale dell'istituto deve tenere conto della natura soggettiva del beneficio che ne caratterizza l'applicazione nel caso concreto, bisogna tener conto di determinati presupposti.

1. Innanzitutto, occorre che vi sia una manifestazione di volontà espressa ed inequivoca da parte dell'impresa di volersi avvalere della riduzione, dichiarazione in mancanza della quale, infatti, la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza che, oggettivamente considerata, integrerebbe addirittura gli estremi di una legittima causa di esclusione.
2. Inoltre, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della certificazione di qualità, l'impresa che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare documentalmente il possesso di tale requisito.

3. Infine, poiché la riduzione dell'importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all'oggetto specifico dell'appalto, dovendo pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.>

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5260 del 24 2010 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

N. 05260/2010 REG.SEN.

N. 01082/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Ricorrente Spa. Ricorrente Spa capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con
Ingegneria Biomedica Ricorrente due Spa e Ricorrente tre Biomedica Srl,
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ghibellini, con domicilio eletto presso
Alessandro Ghibellini in Genova, via R. Ceccardi 1/15;

contro

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Mozzati, con domicilio eletto presso Andrea Mozzati in Genova, via Corsica,
2/11;

nei confronti di

Elettronica Controinteressata Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Ente ospedaliero e di tutti gli atti connessi tra cui del provvedimento n. 608 del 25 luglio 2008, delle note prot. 22097 e 22099 del 26 agosto 2008, del provvedimento n. 708 del 12 settembre 2008, del verbale di gara del 17 marzo 2009 nella parte in cui l'aggiudicataria è stata ammessa con riserva alla gara, il successivo verbale di gara del 31 marzo 2009 recante ammissione alla gara dell'aggiudicataria, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed in via subordinata del provvedimento n. 389 del 19 maggio 2008 di indizione della procedura di gara, del capitolato speciale di appalto e del bando di gara, del verbale della commissione del 4 marzo 2009 con la condanna dell'Amministrazione e dell'aggiudicataria al risarcimento del danno arrecato alla ricorrente;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e di Elettronica Controinteressata Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Elettronica Controinteressata (Ric.Inc.), rappresentata e difesa dagli avv. Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 3 ed il 4 novembre 2009 la Ricorrente S.p.A. esponeva in fatto che l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera aveva indetto una procedura ristretta per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Ente per un importo complessivo quinquennale stimato in €. 4.372.405,00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente descriveva sempre in fatto le vicende accadute nel corso della procedura ed in particolare i problemi attinenti l'ammissione di Elettronica Controinteressata S.r.l., problemi poi superati dall'Ente, il quale era giunto ad individuare questa ultima come aggiudicataria.

La Ricorrente S.p.A. deduceva quindi in diritto le seguenti censure:

A) Con riguardo agli atti principalmente impugnati.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 97 Cost., delle disposizioni di cui alla lettera di invito, di principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, del principio di par condicio, degli artt. 19, 46, 47 e 49 d.P.R. 445/00. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. L'aggiudicataria è stata ammessa alla gara presentando una garanzia provvisoria ridotta al 50%, ma senza allegare la relativa certificazione di qualità e producendo invece una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/00 che ne attestava la conformità all'originale. Il caso non rientra nelle disposizioni di cui all'art. 75 punto

7 del codice dei contratti, visto che il caso non rientra tra quelli stabiliti dall'art. 47 d.P.R. 445/00. Ciò ha anche violato la parità tra i concorrenti, poiché il raggruppamento di cui era parte la ricorrente, ha incontrato serie difficoltà per presentare la documentazione corretta.

2. Violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs 163/06, dei principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, dell'art. 11 del capitolato speciale di appalto e dei criteri di valutazione definiti nel verbale di commissione del 4 marzo 2009, degli artt. 88 e 89 D. Lgs. 163/06. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. L'operato della commissione di gara è viziato di illogicità, contraddittorietà e travisamento degli elementi essenziali delle offerte. In primo luogo l'aggiudicataria non ha in realtà offerto un ribasso in percentuale ed in realtà il calcolo fatto dalla commissione è errato. In secondo luogo manca nel verbale la menzione del prezzo offerto per la manutenzione straordinaria. In terzo luogo, per quanto concerne le prove di accettazione, la commissione avrebbe dovuto svolgere una verifica sull'anomalia dell'offerta.

B) Con riguardo agli atti impugnati in via subordinata.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 D. Lgs 163/06, dei principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per indeterminatezza dei criteri di valutazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi ed inoltre per arbitrarietà nella valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi. L'art. 11 del capitolato speciale di appalto non precisa le modalità di modulazione dei punteggi da assegnare alle offerte economiche, ma solo il criterio di attribuzione del massimo punteggio della

migliore offerta: questi sono stati precisati dalla commissione di gara solamente dopo la presentazione delle offerte economiche e quindi in violazione dell'art. 83 D. Lgs. 163/06.

2. Violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs 163/06 e dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta. I tempi della gara hanno superato l'anno in spregio alle previsioni del codice degli appalti e la garanzia provvisoria presentata da Elettronica Controinteressata S.r.l. doveva ritenersi nelle more scaduta, senza omettere che una simile durata poteva favorire l'aggiudicataria nel chiedere una revisione dei prezzi, visti i tempi trascorsi.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, insistendo come in atti anche per il risarcimento dei danni subiti e il 15 gennaio 2010 proponeva il seguente motivo aggiunto:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 97 Cost., delle disposizioni di cui alla lettera di invito, di principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, del principio di par condicio, degli artt. 19, 46, 47 e 49 d.P.R. 445/00. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. Elettronica Controinteressata ha prodotto in giudizio varie certificazioni inerenti ISO 9000, nessuna in copia autentica e nessuna che consenta di individuare se chi le ha rilasciate è accreditato

Si sono costituiti in giudizio l'Ente Ospedaliero Galliera e la controinteressata Elettronica Controinteressata S.r.l., la quale il 15 dicembre 2009 proponeva ricorso incidentale affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 37 D. Lgs. 163/06, del bando di gara (III.2.1), del principio di corrispondenza fra quote di esecuzione e quote di partecipazione al

raggruppamento, del principio di individuazione dei servizi svolti da ciascuna impresa. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. L'art. 37 di cui in rubrica ha esteso al settore degli appalti di servizi il principio della necessaria corrispondenza fra quote di partecipazione al r.t.i. e quote di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e ciò deve essere verificato mediante la dichiarazione in sede di gara di ambedue le quote. Gli appartenenti al r.t.i. di Ricorrente hanno dichiarato solamente le percentuali di esecuzione dei servizi, omettendo del tutto qualsiasi indicazione sulle quote di partecipazione al raggruppamento. Né era sufficiente una dichiarazione di ripartizione orizzontale dei servizi, poiché le imprese raggruppate non erano ciascuna egualmente in possesso dei requisiti richiesti per tutti i servizi.

2. Violazione degli artt. 37 e 43 D. Lgs. 163/06, del bando di gara (III.2.1), degli artt. 8 e 10 del capitolato speciale ed il principio di imparzialità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. La Ricorrente tre Biomedica S.r.l. non risulta essere in possesso di idonea certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000, così come invece richiesto dal bando di gara: il certificato prodotto non parla di servizi di gestione delle apparecchiature biomedicali, al contrario degli altri appartenenti al raggruppamento, i cui certificati esplicitano espressamente il termine di "gestione".

3. Violazione dell'art. 75 D. Lgs. 163/06 e del principio di imparzialità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti e difetto di istruttoria. Quanto sopra esposto dimostra che Ricorrente tre Biomedica, oltre a non avere i requisiti di partecipazione alla gara, non poteva beneficiare della riduzione della cauzione al 50%, elemento viziante la partecipazione di tutto il raggruppamento.

4. In subordine alla reiezione dei precedenti motivi e all'accoglimento del ricorso principale. Violazione degli artt. 81, 82 e 83 D. Lgs. 163/06 e degli artt. 11 e 19 del

capitolato speciale. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e ingiustizia sostanziale grave e manifesta. L'art. 19 del capitolato speciale prevedeva che per l'attribuzione del punteggio relativa alla componente prezzo il massimo venisse assegnato alla ditta proponente il prezzo più basso o la percentuale di sconto più alta, con un punteggio proporzionalmente decrescente alle restanti offerte.

Tale indicazione andava letta in connessione con la richiesta di formulare l'offerta economica in parte in forma percentuale di ribasso e in parte in forma di quotazione economica in valore monetario: la commissione ha tradotto in formula matematica il criterio di attribuzione del punteggio alle offerte restanti in maniera errata ed ha anche sbagliato nel valutare le offerte economiche relative alla componente del prezzo, in cui si chiedeva l'indicazione del costo orario.

La Elettronica Controinteressata concludeva per l'accoglimento del ricorso incidentale e la conseguente inammissibilità del ricorso principale.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Devono da subito essere congiuntamente esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale, motivi che sono fondati.

Sostiene l'aggiudicataria Elettronica Controinteressata che il r.t.i. ricorrente principale non abbia indicato nella sua domanda le quote di partecipazione al raggruppamento di ogni singola impresa raggruppata, limitandosi ad indicare le quote di esecuzione, in violazione dell'art. 37 D. Lgs. 163/06, e senza tenere conto che si trattava di raggruppamento di tipo "orizzontale" in cui tutte le associate dovevano essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, mentre una delle tre, la Ricorrente tre Biomedica S.r.l. non aveva alcuna certificazione in riferimento ai servizi di gestione delle apparecchiature biomedicali, di cui alla procedura di gara in controversia.

La domanda di partecipazione alla gara del r.t.i. ricorrente principale si limita infatti a dichiarare la responsabilità solidale delle imprese temporaneamente associate e che Ricorrente S.p.a. assume tutte le prestazioni oggetto dell'appalto nella misura del 45%, Ingegneria Biomedica Ricorrente due S.p.a. assume tutte le prestazioni oggetto dell'appalto nella misura del 45% e Ricorrente tre Biomedica S.r.l. assume tutte le prestazioni oggetto dell'appalto nella misura del 10%; nulla viene detto in ordine alle quote di partecipazione e si parla solamente di ripartizione delle attività oggetto dell'eventuale aggiudicazione.

L'art. 37 co. 13 D. Lgs. 163/06 stabilisce che “ i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”: ciò sta a significare la necessità della coincidenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione delle prestazioni, in quanto quest'ultima deve essere conoscibile dalla stazione appaltante già al momento della domanda di partecipazione alla gara e vuole intendere che la definizione delle quote di partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese è parte essenziale della proposta contrattuale, dalla quale si deve desumere con precisione i responsabili delle singole parti dell'adempimento (Cons. Stato, VI, 21 aprile 2010 n. 2222; id., V, 7 maggio 2008 n. 2079; id., V, 11 dicembre 2007 n. 6363).

L'obbligo di dichiarare la quota di partecipazione al raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta - quota alla quale dovrà corrispondere quanto stipulato nel futuro contratto - è utile ad evitare che gli impegni nell'esecuzione delle prestazioni non corrispondano ai requisiti di qualificazione e quindi ciò vuole dire che sono le definizioni delle quote di partecipazione a determinare gli estremi della proposta contrattuale e non tanto i requisiti di qualificazione (Cons. Stato, V. 7 maggio 2008 n. 2079).

Nel caso di specie da un lato la stazione appaltante non avrebbe potuto verificare la necessaria simmetria tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, ma dall'altro, elemento ancor più rilevante, la P.A. non poteva accettare una proposta indeterminabile, in quanto i proponenti non avevano definito la loro identità come soggetto unico.

La caratteristica di raggruppamento "orizzontale" rende ancor più grave la mancata definizione delle quote di partecipazione, visto che la Ricorrente tre Biomedica S.r.l. non era nemmeno in possesso di tutti i requisiti richiesti - secondo motivo.

Infatti è assente nel certificato prodotto ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 l'indicazione dei servizi di gestione delle apparecchiature biomedicali, servizi richiesti dal bando unitamente a quelli di manutenzione delle stesse apparecchiature: è evidente che una cosa è la manutenzione, l'assistenza, l'installazione, il collaudo e le verifiche di sicurezza e altra cosa è invece la gestione, ossia l'uso vero e proprio di tali apparecchiature, attività di cui invece hanno dato espressa certificazione le altre due imprese raggruppate.

Dalla fondatezza delle censure fin qui esaminate discende inevitabilmente la fondatezza anche del terzo motivo del ricorso incidentale, ossia l'impossibilità che Ricorrente tre Biomedica S.r.l. potesse beneficiare della riduzione della produzione al 50%, data la carenza della idonea certificazione.

Per le suesposte considerazioni il ricorso incidentale deve essere accolto con l'assorbimento del quarto motivo e conseguentemente vanno dichiarati inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2^a, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso incidentale e di conseguenza dichiara inammissibile il ricorso principale ed i motivi aggiunti.

Condanna la Ricorrente Spa al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. a favore della controinteressata ricorrente incidentale ed €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a i.v.a. e c.p.a. a favore dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO